

VERBALE DI ACCORDO

Addi, 7 luglio 2015, presso la sede di Unindustria Roma

Tra

la Sielte S.p.A. assistita da Unindustria Roma

e

le Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU

La Società Sielte S.p.A., applica ai lavoratori interessati dal presente Accordo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 1° febbraio 2013 (di seguito CCNL TLC).

Le parti, in applicazione di quanto definito nell'art. 27 del vigente CCNL TLC, e ad integrazione dell'Accordo sottoscritto il 23 luglio 2013 in materia di "Nuovi Trattamenti Economici e Normativi" si sono incontrate per definire le modalità di trattamento economico e normativo in riferimento all'istituto della reperibilità e dell'intervento sul campo in reperibilità.

Disciplina della organizzazione del servizio di reperibilità

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Per reperibilità si intende l'obbligo del lavoratore, incluso nel turno di tale servizio, ad operare fuori dal normale orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere, in breve tempo, il luogo di lavoro per la risoluzione di problemi tecnico-operativi con intervento diretto sul sito e/o intervento di consulenza telefonica, e/o di gestione da remoto.
2. Il servizio di reperibilità costituisce un servizio essenziale della SIELTE S.p.A. per sostenere gli obblighi contrattuali e commerciali sia con il principale committente quanto per gli altri operatori di TLC e dei mercati diversificati di riferimento.
3. Il servizio viene istituito per garantire in via continuativa 24 ore su 24 le attività di servizio, manutenzione e ripristino delle funzionalità delle infrastrutture di rete e sistemi tecnologici.

Art. 2 – Soggetti

1. L'istituto della reperibilità viene esercitato dal personale che opera nelle unità operative e di servizio.

2. Il lavoratore in reperibilità è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo – di norma entro 30 minuti dalla chiamata.

Art. 3 Modalità operative

1. L'istituto della reperibilità si applica secondo le seguenti modalità: da lunedì a venerdì dal termine dell'orario di lavoro all'inizio dell'orario di lavoro del giorno successivo, oltre al sabato domenica e festivi:

Giorno di reperibilità	Inizio giornata di reperibilità	Fine giornata di reperibilità
Lunedì	17,00 del lunedì	8,00 del martedì
Martedì	17,00 del martedì	8,00 del mercoledì
Mercoledì	17,00 del mercoledì	8,00 del giovedì
Giovedì	17,00 del giovedì	8,00 del venerdì
Venerdì	17,00 del venerdì	8,00 del sabato
Sabato	8,00 del sabato	8,00 della domenica
Domenica	8,00 della domenica	8,00 del lunedì
Festivo	8,00 del festivo	8,00 del giorno successivo al festivo

2. La programmazione dei turni dei dipendenti viene predisposta mediante apposito calendario mensile, con un anticipo di almeno 48 ore in ragione della programmazione mensile, e con criteri di rotazione, al fine di consentire una equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti.
3. La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
- oraria;
 - giornaliera;
 - settimanale.
4. La reperibilità settimanale non potrà eccedere, di norma, un periodo di dieci giorni nel mese di riferimento e non dovrà, comunque, coinvolgere lo stesso lavoratore per più di sei giorni continuativi. Le parti si danno atto che nel periodo compreso tra gli 8 e i 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo si incontreranno per una verifica al fine di individuare eventuali azioni di intervento per ridurre tale periodo.
5. Il personale coinvolto sarà dotato di tutti i mezzi necessari per l'espletamento di tale servizio.
6. Qualora l'intervento in reperibilità nei giorni feriali lavorativi iniziasse o si protraesse durante l'arco temporale della mezzanotte alle otto di una giornata lavorativa:
- se l'intervento effettuato è stato di durata fino alle 2 ore effettive il lavoratore riprenderà servizio in orario adeguato per l'effettuazione delle restanti 6 ore lavorative giornaliere;
 - se l'intervento è stato di durata compresa tra 2 e 4 ore effettive il lavoratore riprenderà servizio alle 13,30 per completare le 8 ore lavorative giornaliere;
 - se l'intervento effettuato è stato di durata superiore a 4 ore effettive il lavoratore usufruirà di un riposo compensativo pari alla durata della prestazione effettuata, non riprenderà servizio e l'Azienda lo retribuirà per le ore non lavorate fino alla concorrenza delle 8 lavorative giornaliere.

Le parti confermano che, in relazione a tale istituto, sussiste un regime di protezione appropriato rispetto ai fini della normativa vigente in materia di riposo giornaliero.

Art. 4 – Trattamento economico

1. Fermo restando il quadro normativo previsto dall'art 27 del CCNL TLC in materia di Reperibilità, a partire dal mese di settembre 2015, per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità, al lavoratore in stato di disponibilità verrà riconosciuto un importo specifico lordo forfettario, differenziato rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, così determinato:

-Euro 9,60 per ogni giornata infrasettimanale (valore orario euro 0,60) (durata giornaliera pari a 16 ore con un minimo di 6 ore);

-Euro 12,00 per ogni giorno di sabato (o altro giornaliero in caso di lavoro compensativo) (durata 24 ore);

-Euro 13,00 per ogni giorno festivo e di domenica (durata 24 ore).

Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno retribuite come lavoro straordinario a partire dalla chiamata e, naturalmente, saranno conteggiate come tali solo nel caso in cui siano prestate effettivamente al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero.

Per ogni chiamata con intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso lordo pari a euro 5,00, in aggiunta alla retribuzione per il tempo di prestazione effettuata.

I trattamenti qui definiti sono complessivi di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale e contrattuale, ed integralmente assorbiti in caso di future disposizioni di legge e/o contrattuali che possono modificare la disciplina relativa alle prestazioni di lavoro effettuate fuori del normale orario di lavoro; inoltre in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del codice civile, le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla basi di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Unindustria - Confindustria Roma

Per la Sielte S.p.A.

Per la Slc-Cgil

Per la FistelCisl

Per la Uilcom-Uil

Per il Coordinamento Nazionale delle RSU

[Handwritten signatures and initials of representatives from Unindustria - Confindustria Roma, Sielte S.p.A., Slc-Cgil, FistelCisl, Uilcom-Uil, and the National Coordination of RSUs.]